

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2021



Comune di Caldogno

**REGOLAMENTO
PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE
A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA PER EMERGENZA COVID -19**

INDICE

Articolo 1 – Finalità del regolamento

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

Articolo 3 – Soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto erogato una tantum

Articolo 4 – Soggetti esclusi dall'applicazione del presente regolamento

Articolo 5 – Quantificazione del contributo a fondo perduto

Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda

Articolo 7 – Procedura di assegnazione e liquidazione del contributo

Articolo 8 – Regime del contributo a fondo perduto

Articolo 1

Finalità del Regolamento

Il Comune ritiene che nella gestione dell'attuale emergenza sanitaria risulta prioritario il sostegno alla comunità locale ed alle attività economiche presenti nel territorio. Ciò sia alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Costituzione, il quale impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sia dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, secondo cui: *"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*.

Pertanto, con il presente regolamento, l'Ente ritiene opportuno prevedere l'erogazione di un contributo a fondo perduto, per alleviare le gravi ed oggettive difficoltà in cui versano le attività economiche di Caldogno a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid – 19.

Infine, con tale misura, si intende tutelare l'offerta di beni e servizi alla cittadinanza, il livello di occupazione delle attività locali e la loro continuità aziendale.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

Il Comune di Caldogno ha istituito nel proprio bilancio un fondo destinato alle attività economiche per le finalità di cui all'art.1.

Articolo 3

Soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto erogato una tantum

Possono presentare domanda di contributo a fondo perduto le imprese che possiedono i seguenti requisiti:

- a)** risultavano iscritte alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura), con sede operativa nel territorio del comune di Caldogno, nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- b)** risultavano iscritte per tutto l'anno 2020 alla tariffa corrispettiva rifiuti in una delle seguenti categorie:
 - Cat. 4 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi (esclusi campeggi e distributori carburanti)
 - Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni
 - Cat. 7 - Alberghi con ristorante
 - Cat. 13 - Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - Cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
 - Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - Cat. 23 - Mense, birrerie, hamburgerie
 - Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria
 - Cat. 30 - Discoteche, night club
- c)** hanno sospeso l'attività per almeno 15 giorni nel periodo 23/02/2020 - 17/05/2020 a seguito dell'emergenza Covid.

Articolo 4

Soggetti esclusi dall'applicazione del presente regolamento

1. Sono escluse dai benefici del presente regolamento le imprese che al momento di presentazione della domanda:
 - Non rispettano la normativa nazionale, regionale, e locale vigente in materia di atti abilitativi all'esercizio dell'attività;
 - Abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall'art 67 D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
 - Non possiedono i requisiti di cui all'articolo 3) del presente Regolamento.

Articolo 5

Quantificazione del contributo a fondo perduto

1. Il contributo, a valere sul fondo di cui all'art. 2, sarà commisurato al 90% della componente denominata "quota fissa" e al 100% della componente "svuotamenti minimi" della tariffa corrispettiva rifiuti per l'anno 2020 e sarà erogato nella misura minima di € 300,00 e massima di € 1.000,00.
2. In caso di superamento del limite massimo erogabile, il contributo verrà corrisposto riducendo l'importo calcolato secondo quanto previsto al precedente punto 1) in maniera percentuale rispetto alla somma residua disponibile.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda

1. Il presente regolamento, il relativo avviso pubblico, il modello di domanda e l'informativa privacy per accedere al contributo verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Caldogno (www.comune.caldogno.vi.it) per venti (20) giorni consecutivi, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
2. L'impresa dovrà presentare la domanda di contributo e la relativa informativa utilizzando obbligatoriamente il modulo predisposto di cui al punto 1, da compilare in ciascuna delle parti di cui si compone:
 - tramite PEC, all'indirizzo caldogno.vi@cert.ip-veneto.net, firmando digitalmente i documenti ovvero sottoscrivendoli ed inviandoli unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
 - tramite mail, all'indirizzo tributi@comune.caldogno.vi.it, sottoscrivendoli ed inviandoli unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
 - in forma cartacea, con firma autografa, all'Ufficio Protocollo del Comune.

Data la gravità e la straordinarietà dell'attuale situazione economica ed in considerazione della natura del contributo (il cui scopo è far fronte ad una grave ed eccezionale situazione di difficoltà economica del richiedente) l'istanza è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 – Tabella B.

3. La domanda è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Le domande devono essere presentate **entro e non oltre** la data di scadenza che verrà indicata nel relativo avviso a pena di decadenza.
Ciascuna impresa può inviare una sola istanza di contributo. Nel caso in cui una stessa imprese invii più domande, entro la scadenza del termine citato, sarà esaminata solo quella protocollata in entrata per prima, salvo che, contestualmente alla presentazione di una nuova istanza, venga richiesto l'annullamento della richiesta precedente.
5. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi, di qualunque natura, o cause di forza maggiore che impediscano l'acquisizione a sistema dell'istanza entro il termine indicato.
6. Non potranno essere accolte le domande:
 - predisposte secondo modalità difformi da quanto indicato;
 - inviate fuori termine;
 - predisposte in maniera incompleta e/o non conforme al presente regolamento;
 - non sottoscritte dal legale rappresentante.

Articolo 7

Procedura di assegnazione e liquidazione del contributo

1. Qualora l'istanza sia irregolare o la documentazione incompleta, il Responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'interessato indicando le irregolarità riscontrate e assegnando un termine di cinque (5) giorni per l'integrazione. In questa ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento dell'istanza regolarizzata.
Nell'ipotesi in cui l'interessato lasci decorrere inutilmente il termine assegnato dal Responsabile del procedimento la domanda si intenderà rinunciata.
2. A seguito del completamento dell'istruttoria, il Comune di Caldogno disporrà, con un apposito atto di liquidazione, l'erogazione del contributo mediante bonifico sull'IBAN intestato all'impresa richiedente indicato sulla domanda.
3. Tutte le istanze che soddisfano i criteri di cui al presente regolamento beneficeranno del contributo a fondo perduto.
4. Il contributo sarà revocato e le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite in caso di dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci rese ai fini dell'accesso all'agevolazione, ferme restando eventuali responsabilità penali.
5. L'elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Caldogno ai sensi dell'art 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e potranno essere liberamente consultabili.

Articolo 8

Regime del contributo a fondo perduto

1. Il contributo corrisposto è soggetto a ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 fatte salve diverse disposizioni normative.
2. Data la finalità del contributo in argomento, lo stesso è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.